

Audizioni informali sullo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (A. G. n. 226)

Camera dei Deputati
VIII Commissione (Ambiente,
Territorio e Lavori pubblici)

OSSERVAZIONI UTILITALIA

INDIVIDUAZIONE DEL CCNL APPLICABILE – ARTT. 1 E 63 (Modifiche all'art. 11 del Codice e inserimento dell'All. I.01)

Lo schema di decreto introduce l'All. I.01, recante disposizioni per l'individuazione del contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione e per verificare l'equivalenza tra tale contratto e quello indicato dall'operatore economico.

Di seguito alcune considerazioni in merito alle singole disposizioni contenute nell'Allegato.

Art. 2 - Identificazione del contratto collettivo applicabile

- comma 1: l'individuazione del contratto collettivo nazionale o territoriale applicabile sulla base della "stretta connessione dell'ambito di applicazione del contratto rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto o concessione da eseguire anche in maniera prevalente" rappresenta una proposta da accogliere, perché il principio di "consonanza contrattuale" dovrebbe vietare l'indicazione di contratti collettivi che regolano determinate attività solo in via accessoria o complementare;
- comma 2: anche al principio di fungibilità tra contratti collettivi può essere data, in linea di principio, valutazione positiva, perché agevola le imprese che partecipano alle gare non imponendo l'applicazione di un determinato contratto collettivo.

Le disposizioni sulle modalità di individuazione del contratto collettivo applicabile da parte della stazione appaltante, contenute nei commi 3, 4 e 5 meritano un ragionamento più articolato.

- comma 3: sono indicati due criteri per l'individuazione: i) l'attività da eseguire e ii) la maggiore rappresentatività comparata delle associazioni sindacali e datoriali firmatarie. Quanto al primo criterio, sono indicati quali parametri i codici di classificazione ATECO, anche raffrontati con i codici CPV con riferimento alla classificazione in settori e sottosettori dell'archivio dei CCNL detenuto dal CNEL. Si tratta di dati che hanno il pregio della disponibilità pubblica e dell'ufficialità, ma da soli non garantiscono di intercettare il contratto collettivo di riferimento per l'attività da eseguire ai termini dell'art. 11 del Codice, se non abbinati alla valutazione della "maggiore rappresentatività comparata": manca una univoca connessione tra codice ATECO e campo di applicazione dei contratti collettivi, nel senso che al codice ATECO possono abbinarsi numerosi contratti collettivi, come è dimostrato dal numero enorme di contratti collettivi contenuti nel citato archivio. D'altro lato, anche il criterio della rappresentatività comparata a sua volta ha perso la sua storica funzione selettiva;
- comma 4: sotto questo profilo, ed in assenza delle tabelle per la determinazione del costo del lavoro di cui all'art. 41 del Codice, sono forniti i criteri per la determinazione della maggiore rappresentatività delle associazioni datoriali e sindacali stipulanti i diversi CCNL al fine di individuare il CCNL "leader": a) numero complessivo dei lavori associati, b) numero complessivo delle aziende associate, c) diffusione territoriale, sia per sedi presenti sul territorio a livello nazionale, sia con riferimento agli ambiti settoriali, d) numero dei CCNL sottoscritti.
 - Questi criteri vanno riferiti esclusivamente alla specifica rappresentatività contrattuale delle associazioni sindacali e datoriali, perché si tratta di valutare la capacità delle parti sociali di essere rappresentative nella stipulazione dei contratti collettivi, vincolando le aziende e lavoratori all'applicazione dei contratti collettivi sottoscritti.

A tale riguardo, si ritiene che i criteri indicati non siano tutti utili a misurare la maggiore rappresentatività "contrattuale" delle associazioni datoriali. Ci si riferisce in particolare agli indici

relativi alla diffusione territoriale, sia per sedi presenti sul territorio a livello nazionale, sia con riferimento agli ambiti settoriali, e ad quello relativo al numero dei CCNL sottoscritti, che non forniscono alcun elemento della rappresentanza contrattuale ma valorizzano elementi ad essa esterni: si tratta di profili meramente organizzativi (la dislocazione delle sedi) che sono differenziati nelle organizzazioni datoriali, o di fattori estrinseci come la sottoscrizione di altri CCNL, che possono misurare una rappresentatività di carattere istituzionale ma non misurano la rappresentatività contrattuale sullo specifico CCNL e rischiano di valorizzare allo stesso modo contratti che si applicano ad un numero esiguo di lavoratori con contratti di più ampia applicazione.

Per la parte datoriale, in questo senso, è opportuno inserire unicamente gli indici relativi al numero delle aziende associate/sul totale delle aziende che nel settore applicano un CCNL per effetto dell'iscrizione ad un'associazione datoriale firmataria il CCNL, e quello dei lavoratori addetti delle suddette iscritte/sul totale dei lavoratori addetti alle aziende iscritte alle associazioni datoriali firmatarie il CCNL. Ovviamente dovrebbe essere anche predisposto un meccanismo per il rilevamento dei suddetti indici, che certifichi la veridicità dei dati dichiarati dalle associazioni datoriali, che allo stato sono meramente autodichiarati e sottratti ad ogni forma di controllo. Serve allora un controllo da parte di enti terzi su elementi quali l'iscrizione formale delle aziende alle associazioni datoriali e l'attestazione del numero di dipendenti dalle stesse occupati.

comma 5: si introduce un criterio suppletivo – che viene disposto proprio perché attualmente gli indici del comma 4 non possono essere valutati in quanto non riscontrabili oggettivamente – che risulta, se possibile, perfino peggiorativo, quanto ai possibili esiti applicativi. Infatti, la presenza delle associazioni datoriali e sindacali in seno al Consiglio del CNEL deriva da un atto della Presidenza del Consiglio dei ministri che è qualificato dalla giurisprudenza amministrativa come atto di alta amministrazione, che lascia per l'appunto la Presidenza libera di valutare con la massima discrezionalità gli indici di cui al comma 5 dell'art. 4 della L. n. 936/1986 (la legge istitutiva del CNEL). Evidentemente questo indice sussidiario manca anche più degli altri di oggettività ed ha ben poco a vedere con la rappresentatività contrattuale su uno specifico CCNL.

Art. 3 - Presunzione di equivalenza

La disposizione considera equivalenti i contratti collettivi "sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali con organizzazioni datoriali diverse in base alla dimensione o alla natura giuridica delle imprese, a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa".

La norma introduce quindi un'equivalenza tra CCNL dello stesso settore, a condizione che siano sottoscritti dalle stesse OO.SS. ma con organizzazioni datoriali diverse, che si caratterizzerebbero in ragione della dimensione o della natura delle imprese rappresentate: gli esempi a cui si può fare riferimento sono i CCNL piccole e medie imprese industriali, per il fattore dimensionale ed i CCNL delle imprese artigiane e cooperative per il fattore della natura giuridica dell'impresa.

In modo analogo a queste ultime avrebbero potuto essere valutati nel passato i CCNL delle imprese a partecipazione pubblica, di cui oggi l'unico esempio rimasto è forse il solo CCNL dei dirigenti delle imprese dei servizi pubblici locali rispetto a quello dei dirigenti industriali; attualmente le imprese rappresentate da Utilitalia applicano CCNL unici di settore, che dovrebbero primeggiare nell'essere

individuati direttamente dalla stazione appaltante come contratto applicabile proprio perché dal lato datoriale sono sottoscritti da più associazioni datoriali, espressione delle diverse tipologie di imprese che poi sono confluite nell'applicazione del CCNL unico di settore.

L'unico recente esempio in cui, fino a poco tempo fa ancora esisteva una duplicazione di CCNL di settore, diversificati in ragione della natura delle imprese (a partecipazione pubblica, private e cooperative), era quello del CCNL servizi ambientali, recentemente anch'esso unificato nel CCNL unico di settore con codice CCNL unificato.

Se si conferma l'interpretazione qui proposta la norma si può considerare accoglibile.

Art. 4 - Indicazione da parte dell'operatore economico di un diverso contratto collettivo

- comma 1: la norma di cui all'art. 11 sull'equivalenza delle tutele postula un giudizio di equivalenza "complessiva" delle tutele economiche e normative che dovrebbe ammettere un contemperamento tra elementi retributivi ed economici. La suddivisione della valutazione della comparazione viene invece ad essere scissa in due fasi comparative distinte e diversamente valorizzate; una prima valutazione sotto il profilo economico, e una seconda, relativa ai profili normativi.
- comma 2: rispetto alla valutazione di equivalenza economica, sono richiamati più o meno gli stessi parametri individuati dall'ANAC nelle note illustrative del bando tipo n. 1/2023 e prima ancora nella circolare INL n. 2/2020. Poiché le nozioni di retribuzione nei CCNL non quasi mai univoche e comparabili, occorrerebbe dunque creare in ogni settore tabelle ministeriali o comunque ufficiali che effettuino una sintesi di componenti retributive effettivamente comparabili tra loro (ad oggi una tabella unitaria di costo esiste, almeno nei "nostri" settori, solo per il settore ambiente). Il criterio della parità assoluta, in ogni caso, non appare praticabile, ed è dunque comunque troppo rigido e bisognerebbe ammettere scostamenti misurati.
- comma 3: rispetto alla valutazione di equivalenza normativa valgono le stesse criticità già rappresentate in sede di precedente consultazione sull'applicazione della nota ANAC: la comparazione deve poter essere effettuata su un numero molto inferiore di istituti quali 1) orario di lavoro: durata settimanale, divisore orario, maggiorazioni orarie; 2) welfare contrattuale (previdenza e assistenza integrative); 3) eventuali versamenti a enti bilaterali e organismi paritetici.
- commi 4 e 5: il comma 4 identifica l'equivalenza da un lato con la parità economica e dall'altro con la presenza di scostamenti marginali nell'ambito di un elenco troppo ampio di elementi normativi; per le ragioni sopra espresse tale comparazione non appare efficace. Il concetto di scostamento marginale appare discrezionale e potrebbe consentire un dumping basato sulla parte normativa, che ha inevitabili riflessi di natura economica. Quanto al comma 5, non è del tutto chiaro il compito assegnato al Decreto Ministeriale sulle cd "modalità di attestazione" di equivalenza: parrebbe essere la sede della definizione dei concetti di parità e di marginalità dello scostamento. In tal caso sarebbe necessario che le Parti Sociali vengano consultate su questo Decreto. La soluzione da seguire non appare comunque poter essere il rinvio ad una ulteriore fonte regolamentare (che peraltro potrebbe porre problemi di eventuali contrasti fra fonti), ma dovrebbe procedersi alla modifica diretta del comma 4. Si segnale inoltre che il rinvio ad un ulteriore atto normativo genera un problema di "diritto transitorio" (in attesa del Decreto, per il quale peraltro non è fissato alcun termine di adozione).

PROGETTAZIONE – ART. 9 (Modifiche all'articolo 41 del Codice)

Nell'ambito delle norme relative alla progettazione, vengono introdotte le seguenti novità:

- la possibilità di affidare i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno da a) relazione generale b) computo estimativo dell'opera; c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste; d) piano di sicurezza e di coordinamento (elaborati di cui all'articolo 6, comma 8-bis dell'Allegato I.7). L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo (art. 41, comma 5-bis).
- in caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, viene previsto che i relativi contratti di progettazione debbano contenere clausole espresse che indichino e disciplinino le prestazioni del progettista per i casi di errori od omissioni nella progettazione pregiudicanti, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. Viene pertanto imposto alle stazioni appaltanti o agli enti concedenti di prevedere tali prestazioni in espresse clausole contrattuali, sancendo al contempo con la nullità ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista nei predetti casi (nuovo comma 8-bis dell'art.41).

Si condivide la modifica di cui al primo punto mentre si esprimono forti perplessità in merito alla previsione di cui al secondo punto, in ragione della formulazione ambigua della stessa, che non chiarisce in cosa consistono le "prestazioni" dovute dal professionista incaricato del servizio di progettazione, qualora emergessero errori od omissioni nella progettazione stessa.

EQUO COMPENSO – ART. 9 (Modifiche all'articolo 41 del Codice)

Viene chiarito l'ambito di operatività della legge sull'equo compenso (n. 49/2023) ai contratti pubblici (art. 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater). In particolare:

- vengono inseriti criteri per l'affidamento dei contratti relativi ai servizi di ingegneria e architettura e degli ulteriori servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro, statuendo che i corrispettivi, determinati secondo il "decreto parametri", sono impiegati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per l'individuazione dell'importo da porre a base di gara, inclusivo dei compensi, degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili.

Le stazioni appaltanti devono procedere all'aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto di nuovi criteri: in relazione al 65 % dell'importo da porre a base di gara, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, per il restante 35 % dell'importo da porre a base di gara, le tariffe possono essere oggetto di offerte al ribasso in sede di gara, fermo restando l'obbligo per la stazione appaltante di fissare un tetto massimo per il punteggio economico, entro il 30 %, per valorizzare la componente relativa all'offerta tecnica e dunque, l'elemento qualitativo della prestazione oggetto dell'affidamento (comma 15-bis).

- per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura di importo fino a 140.000 euro, oggetto di affidamento diretto, i corrispettivi determinati secondo le modalità previste nel relativo allegato al Codice possono essere ridotti fino al 20 % (comma 15-quater).

Al riguardo, si conferma la posizione già espressa secondo cui la quale la disciplina dell'equo compenso non deve trovare applicazione nelle procedure di evidenza pubblica, in quanto la previsione di tariffe minime si pone in netto contrasto con il principio di concorrenzialità, con evidenti dubbi di compatibilità anche a livello di normativa comunitaria. In ragione di quanto sopra, non si concorda sulle disposizioni correttive proposte.

Tuttavia, in alternativa, si propone di elevare ulteriormente la quota parte ribassabile, al fine di garantire un più equo bilanciamento degli interessi coinvolti ed evitare che siano penalizzati i professionisti più giovani e con referenze inevitabilmente più contenute.

PROGETTAZIONE DIGITALE – ART. 10 (Modifiche all'articolo 43 del Codice)

Si condivide l'innalzamento da 1 mln a 2 mln di euro della soglia per l'applicabilità dell'obbligo di progettazione in modalità digitale, previsto a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tuttavia, si auspica la riformulazione della norma nel senso di prevedere l'obbligo dell'utilizzo del BIM per opere il cui valore di progetto stimato sia superiore alla soglia di rilevanza europea e, inoltre, di rinviare di almeno un ulteriore anno il termine sopra indicato, al fine di consentire alle stazioni appaltanti di adeguare la propria organizzazione e il proprio organico.

GARANZIE NEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA – ART. 13 (Modifiche all'articolo 53 del Codice)

Si condivide la previsione per cui, superando così le incertezze interpretative insorte sulla base delle norme vigenti, è chiarito che alla garanzia provvisoria e definitiva negli appalti sotto-soglia non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2, applicabili agli appalti sopra-soglia.

REVISIONE PREZZI – ARTT. 16 e 76 (Modifiche all'articolo 60 del Codice e inserimento dell'All. II.2-bis)

In tema di revisione dei prezzi contrattuali, lo schema di decreto correttivo interviene apportando modifiche al relativo articolo 60 e introducendo uno specifico allegato che disciplina le modalità applicative delle clausole di revisione prezzi (Allegato II.2-bis). In particolare, viene:

precisato che l'importo revisionale liquidabile è stabilito nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento (art. 60), rendendo chiaro che l'adeguamento del corrispettivo sconta l'applicazione di una franchigia, nel senso che opera solo sulla parte eccedente il 5%;

- introdotto l'allegato II.2-bis il quale, prevede che:
 - a) sono escluse le manutenzioni straordinarie;
 - b) è obbligatorio inserire clausole di revisione dei prezzi anche nei subappalti e/o subforniture;
 - c) il momento di riferimento per il calcolo è il provvedimento di aggiudicazione (non la stipula, né il termine per la presentazione delle offerte).
 - d) l'indice sintetico viene individuato dal progettista;
 - e) la revisione viene effettuata in automatico dalla SA, anche in assenza di istanza di parte;
 - f) il compenso a titolo revisionale si può pagare con SAL revisionali o con un unico SAL che riporti distintamente le somme;
 - g) in caso di appalto integrato, l'indice viene individuato in sede di approvazione del PFTE ed è ricalcolato al momento della progettazione esecutiva.

Il tema dei meccanismi di revisione è alquanto complesso e la modifica proposta non sembra sufficiente a risolvere tutte le questioni poste dalla norma.

Ad esempio, sarebbe opportuno inserire il concetto per cui, per il raggiungimento del valore di variazione superiore al 5%, devono potersi considerare anche più periodi di revisione (criterio c.d. del cumulo) e in ogni caso deve parametrarsi al prezzo precedentemente fissato e contrattualizzato (che sia il prezzo iniziale o il prezzo revisionato).

Il meccanismo di applicazione della revisione prezzi, poi, delineato nel citato allegato, appare operare secondo regole complesse sia per quanto riguarda i lavori sia per quanto riferito ai servizi e forniture, che vengono mantenute su due piani distinti e si prevedono quindi notevoli difficoltà operative per le stazioni appaltanti.

FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO – ART. 24 (Modifiche all'articolo 99 del Codice)

Nell'ambito del generale obbligo di espletare le verifiche prima dell'aggiudicazione (previsto dall'art. 17), la modifica proposta all'art. 99 introduce una deroga (solo) in caso di "malfunzionamento" del FVOE, prevedendo la presentazione di un'ulteriore auto-dichiarazione e disponendo la sospensione dei pagamenti sino all'esito delle verifiche.

Le modifiche anzidette presentano delle rilevanti criticità:

- non è chiaro cosa si intenda per "malfunzionamento". Se il riferimento è ad un mero momentaneo inutilizzo, la norma pare superflua e non risolve le criticità date dall'attuale incompletezza delle informazioni reperibili nel FVOE. Tuttora, infatti, alcune verifiche devono svolgersi in modalità tradizionali e si riscontrano ritardi (anche estremi) nei riscontri delle Autorità competenti;
- non si comprende l'utilità dell'ulteriore auto-certificazione prevista, dato che si è nell'immediatezza della procedura di gara (in cui quanto si richiede di "ri-autocertificare" è già stato dichiarato);

• la sospensione dei pagamenti (anche parziali) sino all'esito delle verifiche (ove queste debbano svolgersi in modalità tradizionale) rischia di ritardare i saldi di parecchio tempo, con pesanti riflessi economico / finanziari per gli operatori economici (soprattutto se PMI), con il rischio che, da un lato, questi siano meno interessati a partecipare alle gare e dall'altro, si determini un generalizzato aumento dei prezzi (connesso all'eventualità che i pagamenti potrebbero essere posticipati "sine die", dunque con una più grande incidenza degli oneri finanziari, che evidentemente gli O.E. dovranno / vorranno recuperare).

Paradossalmente, in un contratto ad esecuzione immediata che, stante l'urgenza, abbia esecuzione anticipata (es. fornitura di attrezzature) l'O.E. potrebbe aver integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni, senza poter ottenere alcunché in termini di corrispettivo per un tempo indefinito.

La sospensione anche dei pagamenti parziali, infine, mal si concilia (e appare sproporzionata) rispetto alla norma che prevede il pagamento di quanto fornito / realizzato dall'appaltatore pur a fronte dell'esito negativo delle verifiche.

Si propone di:

- 1. re-introdurre una disciplina simile a quella dell'art. 17 del d.lgs. 50/2016 (con aggiudicazione, verifiche e conferma di efficacia);
- 2. ove sia mantenuta l'attuale formulazione:
 - a) eliminare l'esigenza dell'auto-certificazione e
 - b) inserire un termine massimo entro cui le Autorità sono tenute a comunicare l'esito delle verifiche (non espletabili con il FVOE), trascorso il quale la verifica s'intende regolare (almeno per quanto concerne l'espletamento degli adempimenti di gara, quindi aggiudicazione, contratto, pagamenti, ecc.);
 - c) ove la proposta b) non trovi accoglimento, prevedere, in pendenza di verifiche, un termine massimo puntuale di sospensione dei pagamenti, oppure consentire (almeno) pagamenti parziali;

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE – ART. 25 (Modifiche all'articolo 100 del Codice)

In tema di requisiti di ordine speciale nelle procedure di aggiudicazione di appalti di <u>servizi e</u> <u>forniture</u> (art. 100):

- non si condivide, con riferimento agli affidamenti di servizi e forniture, la possibilità per le stazioni appaltanti di considerare, quali requisiti di capacità tecnica e professionale, l'esecuzione di contratti analoghi, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara (in luogo dell'attuale "precedente triennio"). Tale termine appare, infatti, eccessivo al fine di comprovare il possesso della capacità tecnico professionale dell'operatore economico e si suggerisce pertanto di mantenere l'attuale arco temporale di tre anni previsto dal Codice;
- <u>si condivide</u> invece, al fine di ampliare la concorrenza, la possibilità di dimostrazione dei requisiti economico-finanziari mediante un fatturato globale non superiore al doppio del

valore stimato dell'appalto maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura (in luogo dell'attuale "precedente triennio").

GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA – ART. 28 (Modifiche all'articolo 106 del Codice)

Si condivide la possibilità di cumulare la riduzione fino al 20 per cento, dovuta al possesso delle certificazioni indicate nell'allegato II.13 del Codice, con quella del 10 per cento, prevista in caso di utilizzo di una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti.

COLLAUDO - ART. 32 (Modifiche all'articolo 116 del Codice)

Lo schema sostituisce il comma 4 dell'art. 116 e introduce l'obbligo, per i concessionari e gli operatori economici che esercitano le attività previste dagli articoli da 146 a 152 del Codice, di nominare da uno a tre collaudatori di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche.

Pare eccessivamente gravoso nonché foriero di molte problematiche applicative per le imprese pubbliche imporre la nomina di almeno un collaudatore scelto tra il personale di amministrazioni pubbliche, tenuto conto della maggiore flessibilità riconosciuta nell'ambito dei settori speciali. Peraltro, sarebbe altresì da chiarire se in relazione al compenso spettante al dipendente pubblico sia applicabile, nel caso di specie, la disposizione di cui all'art. 61, comma 9, del d.l. 112/2008, conv. in l. 133/2008, relativa, tra l'altro, ad incarichi di collaudo ad altre amministrazioni pubbliche.

SUBAPPALTO – ART. 33 (Modifiche all'articolo 119 del Codice)

Lo schema intende modificare il comma 2 dell'art. 119 inserendo l'obbligo di stipulare i contratti di subappalto, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, salva deroga motivata da parte degli operatori economici.

La proposta non merita condivisione perché il vincolo di stipula di subappalti con PMI per almeno il 20% rappresenta una surrettizia introduzione di una ulteriore limitazione del subappalto, in contrasto con le direttive UE e la giurisprudenza della CGUE. Inoltre, il secondo alinea della novella sembrerebbe porre in capo agli operatori economici un onere motivazionale a corredo della indicazione in offerta di una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili, in relazione al quale non si comprende se la stazione appaltante debba/possa effettuare delle verifiche. Il favor per le PMI è, comunque, già presidiato da diversi istituti e nell'ambito della filiera esecutiva dalle disposizioni sul pagamento diretto dei subappaltatori.

In merito, si chiede di eliminare la quota di riparto "fissa", introducendo eventualmente altre "agevolazioni" per il subappalto alle PMI (ad esempio, limitando gli adempimenti in capo a queste, o consentendo alla Stazione appaltante di condizionare l'autorizzazione di taluni subappalti al fatto che questi vengano rivolti a PMI, ecc.);

Lo schema si occupa anche del comma 12, relativo alle tutele per i dipendenti del subappaltatore. Rispetto al tema, si chiede di attenuare la previsione, contenuta nel primo periodo, per cui "Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve [...] riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale". Tale previsione, in quanto riferita a tutti i subappalti, crea ai subappaltatori significative criticità operative, oltre a essere difficilmente applicabile, per tutte quelle attività che non sono caratterizzanti il contratto principale. Si propone di tornare alla previsione contenuta nell'art. 105, comma 14, del Codice 2016 (d.lgs. n. 50/2016), ove l'obbligo in questione era limitato alle sole attività oggetto di subappalto che coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardano le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e sono incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Lo schema intende modificare, poi, il comma 20 in merito alla utilizzabilità da parte dell'affidatario dei certificati relativi alle prestazioni svolte in subappalto. Al fine di evitare una evidente antinomia, si chiede di eliminare l'ultimo periodo relativo alla qualificazione del subappaltatore in quanto da un lato limitativo della possibilità per l'affidatario di spendere in proprio le prestazioni eseguite anche in regime di subappalto, dall'altro comunque in contrasto con quanto previsto dall'art. 23, comma 1, dell'Allegato II.12, non oggetto di modifica.

Infine, il correttivo non introduce una disciplina compiuta del cd "subappalto a cascata", molto utile per l'operatività dell'istituto.

MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE – ART. 34 (Modifiche all'articolo 120 del Codice)

Si condivide l'introduzione di una disciplina più compiuta delle varianti, mediante tipizzazione delle circostanze imprevedibili che giustificano il ricorso a tale istituto e delle ipotesi che non configurano varianti (nuovi commi 15-bis e 15-ter).

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE – ART. 37 (Modifiche all'articolo 125 del Codice)

Non si concorda sulla modifica, al comma 1 dell'art.125, relativa alla suddivisione dell'anticipazione per anni contabili nei contratti pluriennali che opererebbe ora per i soli contratti di servizi e forniture, escludendo pertanto quelli di lavori pluriennali, per i quali l'anticipazione dovrà essere calcolata sull'importo complessivo dell'appalto.

Infine, si evidenzia che il medesimo comma 1 dell'art. 125, laddove prevede che in caso di appalto integrato "l'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione lavori", contrasta palesemente con quanto indicato al medesimo comma relativamente all'esclusione dell'istituto dell'anticipazione per i contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14, tra i quali sono ricompresi i servizi che prevedono prestazioni intellettuali.

Le modifiche contenute nello schema di correttivo lasciano pertanto incertezze circa l'applicabilità dell'istituto dell'anticipazione ai servizi di ingegneria ed architettura.

PENALI – ART. 38 (Modifiche all'articolo 126 del Codice)

Lo schema intende ampliare, innalzandolo, il parametro di quantificazione delle penali, sostituendo l'intervallo "tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille" con quello "tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille". Non si condivide la proposta in quanto introduce un generale inasprimento del sistema delle penali che non appare giustificato né sorretto da particolari ragioni.

SETTORI SPECIALI – ART. 39 (Modifiche all'articolo 141 del Codice)

Il correttivo, invece di differenziare opportunamente la regolazione propria dei settori speciali, va nella direzione opposta ed estende a questi alcune norme tipiche dei settori ordinari, così introducendo ulteriori elementi di rigidità nella disciplina dei settori speciali e perseguendo una sorta di "standardizzazione" con i settori ordinari.

Così facendo, lo schema di correttivo non solo penalizza le imprese italiane rispetto ai competitor europei ma viola la normativa euro-unitaria (con il concreto rischio di incorrere in procedure di infrazione) e il criterio di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), l. 78/2022 il quale impone di tenere conto della "specificità dei settori speciali".

Il riferimento è in particolare all'estensione ai settori speciali delle norme in materia di:

- (a) garanzie per la partecipazione alla procedura (art. 106). La direttiva 2024/25/UE non disciplina le modalità con le quali debbano essere presentate eventuali cauzioni e garanzie, pur prevedendo la possibilità per i committenti di inserirle nei bandi. Ciò appare coerente con il fatto che, nei settori speciali, sono spesso committenti soggetti di diritto privato che operano sul mercato con vincoli di reddito e non pubbliche amministrazioni che gestiscono il pubblico erario. Sicché pare più coerente con questo quadro prevedere una più ampia libertà in capo ai committenti nel disciplinare le cauzioni e le garanzie da presentarsi in fase di partecipazione alle gare. Esemplificativo di ciò è il fatto che, richiamando per i settori speciali l'art. 106, di fatto si rende applicabile anche il suo comma 9 che, a sua volta, richiama l'art. 117, comma 12, del medesimo Codice, secondo il quale "Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante." Ma questi sono schemi pensati – appunto – per le pubbliche amministrazioni e non per soggetti di diritto privato.
- (b) collaudo e verifica di conformità (art. 116). La direttiva 2024/25/UE non prevede nulla quanto a collaudo e verifiche di conformità. Riprendendo quanto detto in merito al fatto che nei settori speciali operano in qualità di committenti soggetti di diritto privato con vincoli di reddito, pare più coerente prevedere una maggiore libertà nel verificare la qualità delle prestazioni, anche eventualmente prevedendo livelli di verifica superiori a quelli previsti dal Codice. Il rischio è, altrimenti, che le imprese pubbliche che competono sul mercato possano dover soggiacere a processi di collaudo meno efficienti e/o più complessi rispetto a quelli che seguono i loro competitor non tenuti ad osservare la normativa pubblicistica. Con

- ulteriori svantaggi competitivi per le imprese pubbliche: non solo a livello nazionale ma anche (e forse soprattutto) a livello comunitario. Anche in questo caso va aggiunto che il criterio di delega di cui all'art. all'art. 1 comma 2 lett. a l. 78/2022 impone di tenere conto della "specificità dei settori speciali...anche con riferimento alla fase esecutiva";
- (c) garanzie definitive (art. 117). In merito valgono analoghe considerazioni a quelle di cui al punto che precede con l'aggiunta che il criterio di delega di cui all'art. all'art. 1, comma 2, lett. a), l. n. 78/2022 impone di tenere conto della "specificità dei settori speciali...anche con riferimento alla fase esecutiva";
- (d) anticipazione del prezzo contrattuale (art. 125). Si ritiene infatti che i soggetti operanti nei settori speciali debbano conservare una più ampia autonomia per quanto concerne le modalità di pagamento dei corrispettivi degli appalti;
- (e) collegio consultivo tecnico (artt. 215-219). Si tratta di un istituto che non è previsto dalla direttiva 2024/25/UE, la quale non considera mai strumenti di risoluzione delle controversie alternativi a quelle giurisdizionali. Estendere tale strumento ai contratti di appalto nei settori speciali viola, quindi, il criterio di delega di stretta aderenza alle direttive comunitarie e di considerazione della "specificità dei settori speciali" di cui all'art. 1 comma 2 lett. a), della l. n. 78/2022. Si aggiunga che i razionali sottostanti all'istituto, tesi a garantire una celere definizione delle controversie riguardanti opere pubbliche, non possono essere estesi ai settori speciali, specie allorquando committenti siano imprese pubbliche o altri soggetti di diritto privato titolari di diritti speciali o esclusivi. Questo genere di committenti non appalta l'esecuzione di opere pubbliche, giacché le opere sono di loro proprietà (e quindi si parla di opere private, per quanto di pubblico interesse). Si tratterebbe di un ulteriore elemento di disparità di trattamento per questi soggetti rispetto ai loro competitor privati che non debbono soggiacere al Codice dei contratti pubblici. S'aggiunga, infine, che l'art. 215, comma 3, stabilisce che "l'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa." Una norma di questo genere non è conciliabile con i settori speciali nei quali sono committenti imprese pubbliche e privati titolari di diritti speciali o esclusivi, alcuni dei quali anche quotati in borsa. Orbene, questi soggetti (specie se quotati) sono de plano sottratti dalla giurisdizione del giudice contabile (come oramai conclamato sia dall'art. 12 d.lgs. 175/16 sia dalla giurisprudenza delle SSUU, e dallo stesso giudice contabile – cfr. Corte dei conti Sez. II App. 264/23). Introdurre le norme de quibus porterebbe a contraddittorietà intrinseche nell'ordinamento.

Ad ogni modo, si potrebbe rimettere l'utilizzo di tale istituto alla valutazione discrezionale della stazione appaltante, analogamente a quanto previsto per gli ulteriori rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (accordo bonario, transazione, arbitrato) regolati dal Codice;

- (f) ricerca e sviluppo (art. 135). Al riguardo occorre considerare che:
 - (i) anzitutto detti servizi non sono strumentali da un punto di vista funzionale alle attività che le imprese pubbliche e altri soggetti di diritto privato titolari di diritti speciali o esclusivi esercitano nei settori speciali. Ergo, a rigore quelle attività fuoriescono dal perimetro di applicazione del Codice dei contratti pubblici in forza

di quanto chiaramente previsto dall'art. 141, comma 2 (v. giurisprudenza costante del Consiglio di Stato e delle Sezioni Unite, da ultimo SSUU 25956/24). Introdurre questa norma potrebbe invece introdurre un possibile elemento di contraddittorietà;

- (ii) la direttiva 2024/25/UE in ogni caso prevede una limitatissima sua applicazione ai servizi di ricerca e sviluppo (cfr. art. 32 della direttiva);
- (iii) in ogni caso, nei settori speciali è già prevista una norma che prevede un regime specifico per le attività di ricerca e sviluppo (v. art. 158, comma 2, lett. b).

Al contrario, si condivide la mancata ricomprensione del comma 2 dell'art. 120 tra le norme per cui si stabilisce l'applicabilità ai settori speciali. L'art. 89 della direttiva 2024/25/UE, infatti, non prevede limiti di valore per le ipotesi considerate dal medesimo comma 2 dell'art. 120. Ergo è corretto (stante il summenzionato criterio di delega) escludere l'applicazione di questa norma per i settori speciali.

Si reputa decettiva e potenzialmente foriera di equivoci la variazione dell'incipit del comma 4 dell'art. 141 che viene variato in questi termini "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti operanti nei settori speciali hanno facoltà di adottare propri atti, con i quali possono in via preventiva". La proposta infatti pare finire per obliterare, negligendola, la peculiarità delle imprese pubbliche e dei soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi, stazioni appaltanti specifiche in quanto soggetti di diritto privato (Ad. Plen. 16/11), distinti dalle altre stazioni appaltanti che invece sono soggetti di diritto pubblico.

SETTORE ELETTRICO – ART. 40 (Modifiche all'articolo 147 del Codice)

Si condivide l'inserimento del comma 2-bis all'art. 147 in quanto risolutivo di una mera svista, considerato il chiaro tenore della normativa europea (ovvero l'art. 23, comma 1, lett. b), della direttiva 2014/25/UE).

SISTEMI DI QUALIFICAZIONE – ART. 41 (Modifiche all'articolo 162 del Codice)

Si condivide l'inserimento del periodo nel comma 1, in quanto risolutivo di una mera svista considerato il chiaro tenore della normativa europea (ovvero l'art. 77, comma 3, della direttiva 2014/25/UE).

CRITERI DI AMMISSIONE – ART. 42 (Modifiche all'articolo 169 del Codice)

Non si condivide la variazione in quanto l'art. 169 mira a introdurre una certa maggiore libertà, per imprese pubbliche e altri soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi, nell'individuazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli articoli 95, comma 1, lettera e) e 98. Anzitutto la proposta contrasta con la maggiore libertà di cui debbono necessaria fruire questa peculiare categoria di stazioni appaltanti (ne è riprova il comma 2 del medesimo art. 169). L'introduzione della variazione finirebbe invece per snaturare la norma, in contrasto con gli artt. 76 e 78 della direttiva 2014/25/UE.

PPP – ART. 48 (Sostituzione dell'articolo 193 del Codice)

In linea generale, il nuovo art. 193 appesantisce la procedura di finanza di progetto, in evidente contrasto con quanto prevedeva la legge delega. Inoltre, la pubblicazione della proposta ricevuta (comma 1) rischia di disincentivare la presentazione di proposte a causa della diffusione di elementi tecnico-commerciali che nessun operatore è disposto a disvelare in una fase così preliminare.

Quanto all'obbligo di "indicazione dei requisiti generali e speciali del promotore", contenuto nel comma 3, lo stesso comporta una regressione rispetto al disposto attuale che si presenta di maggior favore rispetto alle iniziative di PPP. Inoltre, la novella è affetta da evidente ambiguità, dal momento che non vi è una previsione normativa che disciplini i requisiti che deve possedere un operatore economico intenzionato a presentare una proposta.

In via subordinata, si formulano le seguenti proposte:

Comma 2

- inserire delle tempistiche per la pubblicazione, nella sezione Amministrazione Trasparente, da parte dell'Ente della sussistenza del pubblico interesse a ricevere una proposta di project;
- prevedere l'obbligatorietà di pubblicizzare anche il non interesse dell'Ente a ricevere una proposta di project
- inserire maggiori specificazioni sull' «adeguata comunicazione» da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente, la quale i) deve essere riferita ai dati e alle informazioni fornite dall'Ente Concedente a chi ha manifestato l'interesse a depositare un PF; ii) non deve prevedere l'ostensione della comunicazione ricevuta da un potenziale proponente e non deve dare visibilità dell'operatore che ha presentato la manifestazione di interesse;

Comma 3

Sostituire "l'indicazione dei requisiti generali e speciali del promotore" con "l'indicazione dei requisiti generali del promotore", in quanto la richiesta di requisiti speciali in questa fase risulta superflua poiché i requisiti speciali saranno identificati e richiesti nel disciplinare di gara.

Al fine di contenere la spesa per l'Ente ed il canone annuo di concessione, permettere agli operatori economici una deroga al l. n. 49/2023 (Equo compenso) per la costruzione di quadro economico e PEF, consentendo l'azzeramento delle spese sul calcolo della parcella e l'applicazione di uno sconto massimo sulle singole voci della stessa (es. 20%).

Comma 4

Per evitare che l'Amministrazione si trovi dinnanzi alla presenza di molteplici proposte similari, ridurre, nel caso di procedura ad iniziativa privata, i termini dilatori (attualmente 60 giorni) per la presentazione da parte di altri operatori economici di proposte relative al medesimo intervento di cui alla proposta del primo proponente.

Precisare, inoltre, nel testo del correttivo che le proposte degli operatori economici depositate nei 60 giorni successivi alla pubblicazione della prima proposta ricevuta dall'Ente, debbano essere innovative e ricomprendere elementi differenti, e non debbano solamente essere economicamente più vantaggiose.

Comma 5

Prevedere l'obbligatorietà della pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente dei criteri utilizzati e dei punteggi assegnati per la scelta del promotore (sia tecnico che economici), al fine di minimizzare le possibilità di ricorsi da parte dei proponenti non selezionati per la nomina a promotori.

Comma 8

Prevedere un rapporto massimo tra i punteggi assegnati per l'offerta economica ed i punteggi assegnati per l'offerta tecnica, al fine di evitare che l'offerta economicamente più vantaggiosa risulti una procedura assimilabile ad un massimo ribasso.

Infine, valutare se possibile semplificare la procedura per progetti di importo non eccessivamente elevato (es. <20 mln).

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (CCT) – ARTT. 53 e 84 (Modifiche all'art. 215 del Codice e sostituzione dell'Allegato V.2 del Codice)

In ordine alle diverse previsioni introdotte:

- si condivide l'eliminazione dell'obbligatorietà della costituzione del CCT per "forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro", restando pertanto il CCT obbligatorio esclusivamente per lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea;
- infine, <u>si condivide</u> l'inserimento nel nuovo Allegato V.2 delle seguenti previsioni, volte a limitare la misura dei compensi e le spese dei membri del CCT:
 - alla segreteria tecnico amministrativa è riconosciuto un compenso in misura determinata dal 3 al 10 per cento del compenso spettante ad ogni singolo componente del CCT. Detto compenso è posto a carico dei componenti del CCT e viene liquidato direttamente a cura delle parti con le medesime modalità e tempistiche previste per i componenti del collegio (All. V.2, art. 8);
 - il compenso complessivo spettante al collegio non può superare il triplo della parte fissa e i componenti hanno diritto ad un rimborso delle spese a carattere non remunerativo (All. V.2, art. 1, comma 5), rimettendo ad apposite linee guida adottate con decreto MIT, previo parere conforme del CSLLPP, la definizione dei parametri per la determinazione dei compensi e delle spese non aventi valore remunerativo che devono essere rapportati al valore del contratto e alla complessità dell'opera, nonché all'esito e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, prevedendone l'erogazione secondo un principio di gradualità. Le medesime linee guida definiscono anche i parametri per la determinazione del compenso della segreteria tecnico amministrativa (All. V.2, art. 1, comma 6).

REGIME TRANSITORIO PER LE GARANZIE – ART. 62 (Modifiche all'articolo 225 del Codice)

Al comma 7 dell'art. 225 si potrebbe integrare con il riferimento anche al d.m. 193/2022.

DELEGHE PER IL RUP – ART. 65 (Modifiche all'Allegato I.2 del Codice)

Si condivide la previsione di deleghe del RUP e degli eventuali responsabili di fase al personale delle stazioni appaltanti per il caricamento dei dati sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

TERMINI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO – ART. 66 (Modifiche all'Allegato I.3 del Codice)

Per effetto delle modifiche proposte, viene stabilito che i documenti iniziali di gara sono pubblicati, per gli appalti di lavori, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto.

Non si concorda su tale disposizione integrativa, di cui si chiede l'eliminazione ovvero una congrua estensione del termine indicato.

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE NEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA – ART. 81 (Modifiche all'Allegato II.12 del Codice)

Si condividono le modifiche apportate in tema di requisiti di ordine speciale nell'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici all'art. 40 dell'allegato II.12, ove è stabilito che le stazioni appaltanti considerano, quali requisiti di capacità tecnica e professionale, l'esecuzione di contratti analoghi, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara. A ciò si accompagna la possibilità di dimostrazione dei requisiti economico-finanziari tramite una copertura assicurativa o, in alternativa, mediante un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto.

AFFIDAMENTI DEI CONCESSIONARI (Art. 186 del Codice)

È noto che si agitano ancora richieste di eliminare l'esclusione che la norma dispone rispetto alle concessioni dei settori speciali, estendendo loro gli obblighi di esternalizzazione previsti dall'art. 186 del Codice.

Lo schema di decreto correttivo non contempla tale estensione, tuttavia è bene ribadire che le suddette proposte non meritano condivisione.

L'art. 186 prevede – in sintesi – l'obbligo, per i concessionari affidatari "senza gara", di affidare a terzi a mezzo di procedura di evidenza pubblica una quota consistente delle attività oggetto della concessione. Si tratta di una norma, si rammenta, che non è prevista a livello europeo (né nella direttiva concessioni, né in quelle sugli appalti nei settori ordinari o speciali).

Non è tuttavia una norma nuova nell'ordinamento nazionale in quanto nel precedente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) contemplava analoga previsione all'art. 177, obbligando all'esternalizzazione dell'80 per cento delle attività oggetto di concessione. Proprio in ragione della gravosità di tali obblighi, la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità con riferimento agli

artt. 3, co. 1 e 41, co. 1 Cost., al principio di proporzionalità e di legittimo affidamento, affermando i seguenti principi:

- (i) a livello europeo non è previsto alcun obbligo di esternalizzazione in capo al concessionario delle prestazioni affidate in concessione;
- (ii) la normativa nazionale non ha mai contemplato un obbligo di affidamento a terzi, finanche per le concessioni già assentite, rinnovate o prorogate;
- (iii) "uno degli aspetti caratterizzanti della libertà di iniziativa economica è costituito dalla possibilità di scelta spettante all'imprenditore: scelta dell'attività da svolgere, delle modalità di reperimento dei capitali, delle forme di organizzazione della stessa attività, dei sistemi di gestione di quest'ultima e delle tipologie di corrispettivo";
- (iv) "La libertà d'impresa non può subire infatti, nemmeno in ragione del doveroso obiettivo di piena realizzazione dei principi della concorrenza, interventi che ne determinino un radicale svuotamento, come avverrebbe nel caso di un completo sacrificio della facoltà dell'imprenditore di compiere le scelte organizzative che costituiscono tipico oggetto della stessa attività d'impresa";
- (v) i concessionari "esercitano nondimeno un'attività di impresa per la quale hanno sostenuto investimenti e fatto programmi, riponendo un relativo affidamento nella stabilità del rapporto instaurato con il concedente" e sono dunque titolari di interessi che "non possono essere tuttavia completamente pretermessi, come risulta essere accaduto invece nella scelta legislativa in esame".

In virtù del dibattito che ha condotto alla sentenza della Corte costituzionale e delle indicazioni affermate nella decisione, l'art. 186 è stato formulato escludendo i concessionari dei settori speciali. Ciò in quanto, come rilevato da ARERA nella segnalazione a Governo e Parlamento n. 89/2019/I/com del 12 marzo 2019 (predisposta con riferimento all'art. 177 del d.lgs. n. 50/2016), gli obblighi di esternalizzazione nei settori speciali – settori che, come noto, presidiano all'erogazione di servizi di interesse economico generale – hanno un impatto dirompente sull'organizzazione e sull'attività dei concessionari, causando inefficienze dei servizi erogati e aumento dei costi a carico dell'utenza. A ciò si aggiungano evidenti ricadute in termini occupazionali, come segnalato dalle associazioni sindacali che, negli anni, hanno indetto molteplici scioperi (17 dicembre 2018, 19 novembre 2020 e 30 giugno 2021).

Quelle criticità, com'è evidente, ricorrono tutt'ora e l'estensione proposta – oltre a non essere giustificata a livello normativo – non sembra idonea a superarle.

